SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 6**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 gennaio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRA 3 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

91A5862

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 428.

Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico, il Ministero dei trasporti - Ispettorato per la motorizzazione civile, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e le unità sanitarie locali possono avvalersi, per l'effettuazione degli interventi di rispettiva competenza di cui all'articolo 2, dell'opera degli ingegneri e dei periti industriali iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3, subordinatamente al verificarsi della condizione di cui al comma 2, lettera *b)*, del presente articolo, e nei limiti quantificati nella medesima lettera *b)*.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 che intendano avvalersi, per l'effettuazione degli interventi di rispettiva competenza di cui all'articolo 2, dell'opera degli ingegneri e dei periti industriali iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge indicono conferenze di servizio per la:

a) quantificazione su base annuale della capacità di espletare gli interventi di propria competenza di cui all'articolo 2;

b) quantificazione, con riferimento alla casistica degli ultimi tre anni, del numero e della tipologia degli interventi che non possono essere effettuati entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di esame del progetto, di collaudo o di ispezione straordinaria, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'ispezione periodica;

c) individuazione delle misure organizzative e degli incentivi di produttività, che permettano, nell'arco di tre anni, alle amministrazione interessate, di effettuare gli interventi di propria competenza, di cui all'articolo 2;

d) fissazione di verifiche periodiche relative al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati individuati;

e) individuazione delle forme di controllo a campione sugli interventi affidati ai professionisti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3, anche al fine dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 8.

3. Le conferenze di servizio di cui al comma 2 possono essere riconvocate periodicamente al fine di un aggiornamento e di ulteriore definizione dei contenuti delle stesse.

Art. 2.

1. Gli interventi per la cui effettuazione si può fruire dell'opera degli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 riguardano:

a) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, controlli di costruzione, collaudi di un nuovo impianto) e le verifiche periodiche di apparecchi a pressione effettuati ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive modificazioni e integrazioni;

b) gli esami dei progetti, i collaudi, le ispezioni straordinarie e le ispezioni periodiche relative ad ascensori e montacarichi in servizio privato effettuati ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415;

c) le verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti di messa a terra e degli impianti antideflagranti di cui agli articoli 40, 328, 330, 331 e 332 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

d) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, approvazioni di tipo, collaudi di primo o nuovo impianto) e le verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento, idroestrattori a forza centrifuga, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili e ponti sospesi, e relativi argani, di cui agli articoli 25, 131 e 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

Art. 3.

1. Su proposta dell'ISPESL, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro dei trasporti e del Ministro della sanità sono annualmente approvati elenchi separati distinti per ciascuno degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 2, di ingegneri e periti industriali abilitati allo svolgimento degli interventi di cui al medesimo articolo 2.

2. Per l'iscrizione agli elenchi di cui al comma 1 è necessario che i richiedenti siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritti da almeno cinque anni negli albi professionali degli ingegneri o dei periti industriali ovvero essere iscritti negli albi professionali degli ingegneri o dei periti industriali ed aver svolto, anche cumulativamente, per almeno cinque anni l'attività professionale nel campo specifico alle dipendenze di una impresa costruttrice o installatrice di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature di cui alla presente legge;

b) aver conseguito l'abilitazione allo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 2.

3. Possono essere altresì iscritti agli elenchi di cui al comma 1 gli ingegneri ed i periti industriali che siano iscritti ai rispettivi albi professionali e che per almeno

cinque anni, anche cumulativamente, abbiano prestato servizio, in ruoli corrispondenti al titolo professionale, presso una delle seguenti amministrazioni dello Stato o enti pubblici:

a) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale - ruolo Ispettorato del lavoro;

c) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

d) presidi multizonali di prevenzione e unita sanitarie locali con servizi analoghi;

e) Ministero dei trasporti - Ispettorato per la motorizzazione civile.

4. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 degli ingegneri e dei periti industriali di cui al comma 3 è ammissibile a condizione che gli stessi abbiano cessato da almeno due anni il rapporto di servizio con le amministrazioni dello Stato o con gli enti pubblici di cui al medesimo comma 3 ed abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 4.

5. Possono essere iscritti negli elenchi per lo svolgimento degli interventi di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 2 gli ingegneri ed i periti industriali aventi i requisiti di cui al comma 2 o ai commi 3 e 4 del presente articolo.

6. Possono essere iscritti negli elenchi per lo svolgimento degli interventi di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 gli ingegneri aventi i requisiti di cui al comma 2 o ai commi 3 e 4 del presente articolo.

7. Sono riservati agli ingegneri iscritti negli elenchi di cui al comma 1 gli accertamenti e le verifiche che riguardano:

a) generatori di potenzialità superiore a 6.000.000 kcal/h con pressione di esercizio superiore a 25 bar; scambiatori di superficie superiori a 250 mq con pressione di esercizio superiore a 64 bar e apparecchi di accumulo termico di potenzialità superiore a 2.000.000 kcal/h con pressione superiore a 10 bar e temperatura massima di esercizio superiore a 183 °C;

b) recipienti a pressione adibiti al trasporto su strada di gas compressi, liquefatti o disciolti con pressione superiore a 60 bar;

c) recipienti a pressione di vapore con p per V superiore a 750.000 bar per dm^3 e pressione superiore a 25 bar;

d) recipienti a pressione di gas con p per V superiore a 750.000 bar per dm^3 e pressione superiore a 25 bar;

e) apparecchi di sollevamento ed idroestrattori (progetti ed approvazioni di tipo).

8. Sono riservati agli iscritti negli elenchi di cui al comma 1 e che abbiano almeno dieci anni di servizio prestato, anche cumulativamente, presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici di cui al comma 3, ovvero agli iscritti negli elenchi di cui al comma 1 che siano iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni, gli accertamenti e le verifiche che riguardano:

a) apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1975, aventi potenzialità superiore a 100.000 kcal/h;

b) recipienti a pressione di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive modificazioni e integrazioni, di capacità superiore a 100 litri;

c) recipienti a pressione di classe *c)* di cui al capo I del titolo I del decreto ministeriale 21 maggio 1974;

d) generatori di vapore con producibilità superiore a 3 tonnellate/h;

e) ascensori e montacarichi aventi portata superiore a 320 kg o corsa maggiore o eguale a 20 m;

f) impianti di terra con propria cabina di trasformazione di potenza elettrica superiore a 1.000 kw;

g) gru a ponte ed a cavalletto, con portata superiore a 50 tonnellate;

h) gru portuali;

i) gru a torre e *derrick* con portata massima superiore a 5 tonnellate;

l) gru mobili (autogru) con portata massima superiore a 20 tonnellate;

m) gru su autocarro con portata massima superiore a 5 tonnellate.

9. Previo conseguimento ai sensi dell'articolo 4 della specifica abilitazione possono essere incaricati di effettuare gli accertamenti e le verifiche sugli apparecchi di cui al comma 8 gli iscritti agli elenchi di cui al comma 1 che maturino i requisiti di anzianità previsti dal medesimo comma 8.

Art. 4.

1. L'abilitazione allo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 è subordinata al superamento di un apposito esame, consistente in una prova pratica selettiva e in una prova orale, secondo le modalità stabilite dall'ISPESL.

2. È istituita presso l'ISPESL una commissione esaminatrice per il rilascio dei titoli di abilitazione allo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 composta:

a) dal direttore del Dipartimento centrale omologazione dell'ISPESL che la presiede;

b) da due ingegneri designati rispettivamente dal Dipartimento centrale tecnologie di sicurezza e dal Dipartimento centrale omologazione dell'ISPESL;

c) da quattro ingegneri designati, rispettivamente, uno dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno dal Ministero dei trasporti e uno dal Ministero dei lavori pubblici;

d) da un ingegnere e da un perito industriale designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le competenze proprie delle unità sanitarie locali;

e) da due ingegneri designati dal Consiglio nazionale degli ingegneri;

f) da due periti industriali designati dal Consiglio nazionale dei periti industriali;

g) da due ingegneri designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA).

3. Ai componenti della commissione di cui al comma 2 spettano i compensi dovuti ai funzionari dello Stato che fanno parte di commissioni esaminatrici per pubblici concorsi.

Art. 5.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ISPESL provvede:

a) ad indire esami per l'abilitazione di cui all'articolo 4, provvedendo direttamente alla nomina dei componenti la commissione di cui all'articolo 4, comma 2, non designati entro il termine di cui al presente comma;

b) a compilare i primi elenchi di cui all'articolo 3 ed a proporli ai Ministri competenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 per l'approvazione.

2. L'ISPESL provvede inoltre:

a) a curare la tenuta degli elenchi di cui all'articolo 3;

b) ad aggiornare annualmente gli elenchi di cui all'articolo 3 ed a proporli ai Ministri competenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 per l'approvazione;

c) a portare tempestivamente a conoscenza delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di cui all'articolo 1 le cancellazioni dagli elenchi di cui all'articolo 3;

d) ad elaborare statisticamente i dati comunicati ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

Art. 6.

1. All'atto del ricevimento di ciascun incarico da parte delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di cui all'articolo 1 l'incaricato, pena la decadenza, deve dichiarare:

a) di non aver collaborato, sotto nessuna forma, alla progettazione, costruzione, installazione, modifica, riparazione o manutenzione del o degli impianti per i quali riceve l'incarico:

b) di non avere rapporti professionali o anche commerciali, stabili o temporanei, con le ditte titolari dell'impianto o degli impianti per i quali riceve l'incarico;

c) che svolgerà l'incarico ricevuto e consegnerà i relativi elaborati sui modelli, con le modalità ed entro i termini fissati dall'amministrazione dello Stato o dall'ente pubblico;

d) di essere in possesso della strumentazione necessaria per l'esecuzione corretta del servizio.

Art. 7.

1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici interessati provvedono a liquidare, agli aventi diritto, apposito compenso contenuto nel limite del 90 per cento delle tariffe corrisposte dagli utenti alle amministrazioni e agli enti competenti per i relativi servizi, con provvedimenti da emettere entro sessanta giorni dalla consegna degli elaborati tecnici. Alla retribuzione dei professionisti iscritti negli elenchi si provvede esclusivamente entro il limite delle tariffe di cui al presente articolo.

Art. 8.

1. L'ISPESL procede, direttamente o su richiesta delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di cui all'articolo 1, a sospensioni o cancellazioni degli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 nei casi in cui sussistano motivi di incompatibilità o di comportamento non deontologico o di ripetute inosservanze dei termini o delle modalità fissati dall'amministrazione o dall'ente pubblico fatta salva la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per i profili deontologici e all'autorità giudiziaria nei casi di fatti di possibile rilievo penale.

Art. 9.

1. Le unità sanitarie locali devono provvedere esclusivamente a mezzo di operatori professionali da esse dipendenti ai sopralluoghi ed alle verifiche a seguito di incidenti, anche se non siano seguiti da infortunio.

2. Le risultanze dei sopralluoghi di cui al comma 1 così come ogni notizia comunque ricevuta riguardante incidenti verificatisi nell'esercizio di apparecchi, macchine, impianti ed attrezzature di cui all'articolo 2 devono essere comunicate dalle unità sanitarie locali all'ISPESL per l'elaborazione statistica a livello nazionale.

Art. 10.

1. La presente legge cessa di avere vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di sei anni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Ai procedimenti previsti dalla presente legge, compresi, ai fini del diritto di accesso, gli atti e i risultati delle conferenze di servizio di cui all'articolo 1 e i dati di cui al comma 2, lettera *d)*, dell'articolo 5, si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Il R.D. n. 824/1927 reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione».

— Il D.M. 12 settembre 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 1925, reca: «Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 1415/1942 (Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato) è il seguente:

«Art. 2. — Nessun ascensore o montacarichi può essere impiantato e tenuto in esercizio senza preventiva licenza del prefetto da rilasciarsi a persona fisica determinata.

La licenza di impianto è rilasciata in seguito all'esame del relativo progetto costruttivo e con le modalità stabilite nel regolamento.

La licenza di esercizio è concessa in seguito a collaudo dell'impianto e deve essere rinnovata ogni anno per gli ascensori di categoria *A*, *B*, ed *E*, ogni due anni per i montacarichi di categoria *C* ed ogni quattro anni per i montacarichi di categoria *D*».

— Il testo degli articoli 25, 40, 131, 194, 328, 330, 331 e 332 del D.P.R. n. 547/1955 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) è il seguente:

«Art. 25 (*Verifiche*). — Le scale aeree ad inclinazione variabile, i ponti sviluppabili su carro e i ponti sospesi muniti di argano devono essere collaudati e sottoposti a verifiche annuali per accertarne lo stato di efficienza in relazione alla sicurezza».

«Art. 40. — Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere periodicamente controllati e comunque almeno una volta ogni due anni per accertarne lo stato di efficienza».

«Art. 131 (*Verifiche periodiche*). Gli idroestrattori a forza centrifuga debbono essere sottoposti a verifica almeno una volta all'anno per accertarne lo stato di conservazione e di funzionamento, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 5 centrimetri».

«Art. 194. — Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli, già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica, una volta all'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione di fini della sicurezza dei lavoratori».

«Art. 328 (*Verifiche periodiche*). — Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza.

Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche di cui al primo comma devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo l'intervallo di due anni».

«Art. 330 (*Installazioni elettriche "antideflagranti" e di tipo stagno*). — Nei luoghi di cui al primo comma dell'articolo precedente, quando sia necessario, in relazione alle esigenze del processo di lavorazione o dell'esercizio o delle particolari condizioni dell'impianto, possono essere installati motori elettrici, purché questi, le relative apparecchiature ed i relativi conduttori di alimentazione siano, singolarmente e per tutto l'insieme della installazione, di tipo "antideflagrante": dichiarati come tali dal costruttore».

«Art. 331. — Nei luoghi ove vengono eseguite lavorazioni che sviluppino polveri comportanti pericoli di esplosione o di incendio, sono ammesse soltanto installazioni elettriche per forza motrice di tipo "antideflagrante" o di tipo stagno o chiuso, tali da impedire l'accensione dei miscugli esplosivi, ed installazioni per illuminazione rispondenti alle prescrizioni dell'articolo seguente».

«Art. 332 (*Impianti di illuminazione elettrica di luoghi pericolosi*). — Nei luoghi indicati negli articoli 329 e 331 l'illuminazione elettrica può essere effettuata solo dall'esterno per mezzo di lampade collocate in nicchie munite, verso l'interno del luogo da illuminare, di robuste lastre di vetro a chiusura ermetica.

Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare una conveniente illuminazione elettrica con lampade collocate in nicchie chiuse e nei luoghi indicati nell'art. 331 è ammesso l'impiego di lampade protette da un robusto involucro di vetro a chiusura ermetica, comprendente anche il portalampade e le relative connessioni con i conduttori di alimentazione. In questi impianti i conduttori elettrici devono essere adeguatamente isolati e protetti con guaine resistenti.

Gli interruttori per il comando delle lampade e le eventuali valvole fusibili devono essere di tipo antideflagrante per i luoghi indicati dal primo comma dell'art. 329 o anche di tipo stagno o chiuso per i luoghi indicati nell'art. 331».

— Il testo dell'art. 50 del D.P.R. n. 164/1956 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) è il seguente:

«Art. 50 (*Libretto di immatricolazione*). — Gli argani per ponti sospesi devono essere collaudati prima dell'impiego e sottoposti a verifiche biennali.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, saranno stabilite le modalità del collaudo e delle verifiche periodiche ed il modello del libretto di immatricolazione per le relative registrazioni».

Note all'art. 3:

— Il D.M. 1° dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 6 febbraio 1976, reca: «Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione».

— Per il titolo del D.M. 12 settembre 1925, si veda in nota all'art. 2.

— Il D.M. 21 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 10 luglio 1974, reca: «Norme integrative del regolamento approvato con R.D. 12 maggio 1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione».

Nota all'art. 10:

— La legge n. 241/1990 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 921):

Presentato dal sen. ALIVERTI ed altri il 9 marzo 1988.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 10 maggio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª e 11ª.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 5 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 1° febbraio 1989; 14, 22, 27 febbraio 1990; 1° marzo 1990.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, l'8 marzo 1990.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 29 marzo 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4715):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 12 aprile 1990, con pareri delle commissioni I, II, V, VIII, IX, XI e XII.

Esaminato dalla X commissione il 5 marzo 1991; 25 giugno 1991; 3 luglio 1991, e approvato, con modificazioni, il 1° agosto 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 921/*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 24 settembre 1991, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 3 ottobre 1991 e approvato il 5 dicembre 1991.

92G0006

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1992 n. 6.

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l art 86, primo comma, della Costituzione;

Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale del viaggio che il Presidente della Repubblica intraprenderà all estero a decorrere dal 10 gennaio prossimo;

Ritenuto che, pertanto, ricorrano le condizioni previste dalla Costituzione per far luogo alla supplenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1 La supplenza delle funzioni del Presidente della Repubblica prevista dall art 86, primo comma, della Costituzione e esercitata, per le funzioni non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, dal Presidente del Senato con il titolo di «Presidente supplente della Repubblica», a decorrere dal 10 gennaio 1992 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell art 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l efficacia.

Nota alle premesse e all art 1:

Il primo comma dell art. 86 della Costituzione prevede che le funzioni del Presidente della Repubblica in ogni caso che egli non possa adempierle siano esercitate dal Presidente del Senato.

92G0013

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 luglio 1991.

Adeguamento della misura dell'indennità di carica per gli amministratori degli enti pubblici previdenziali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979 con il quale sono state determinate le indennita di carica per i consiglieri di amministrazione degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, 28 maggio 1981 e 28 marzo 1988 con i quali sono state determinate le indennita di carica, rispettivamente, per i componenti della commissione centrale del servizio per i contributi agricoli unificati e per i consiglieri di amministrazione dell Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici e della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n UCI/1.74 del 1° giugno 1988, relativa alla rivalutazione, nella misura del 30%, dell'entità dei predetti compensi;

Considerato che, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, il presente provvedimento va emanato nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 luglio 1991;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai consiglieri di amministrazione degli enti pubblici vigilati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui in premessa, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1991, un compenso fisso mensile lordo pari, rispettivamente, a L. 200.000, a L. 160.000 e a L. 120.000, secondo il corrispondente livello di inquadramento di ciascun ente, determinato ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 e successive modificazioni.

Ai medesimi consiglieri di amministrazione compete, altresì, la medaglia di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta degli organi collegiali previsti per legge, per statuto o per regolamento, di importo lordo, rispettivamente, pari a L. 80.000, a L. 70.000 e a L. 60.000, in relazione al livello di inquadramento di ciascun ente.

Non e consentito il cumulo di piu medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1991
Registro n. 10 Lavoro foglio n. 352

92A0048

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 dicembre 1991.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 20 giugno 1991/1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 29 dicembre 1990, n. 405;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1991, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 20 giugno 1991/1998;

Ritenuta la necessita di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 20 giugno 1991/1998, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di quattordici cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le quattordici cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su quattro colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 20 dicembre 1991, a quella n. 14, di scadenza 20 giugno 1998.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, sono altresì inseriti quattro fili metallici in senso orizzontale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo e racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione di una immagine di Leonardo e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, e ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anche essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7

Lo spazio interno alla cornice e occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12681», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12% - 20 giugno 1991/1998 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 29 dicembre 1990, n. 405 e D.M. 7 giugno 1991 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 20 giugno 1991 - Roma, 20 giugno 1991; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Per il Direttore Generale (Lagona)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», e posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, e riportato «n. 800200 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12% - 20 giugno 1991/1998; in basso, al centro, l'indicazione in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola e limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma piu sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro Poliennali - 20 giugno 1991/1998 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 29 dicembre - 1990, n. 405 e D.M. 7 giugno 1991 - cedola al (segue la data di pagabilita) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare e ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, e riportato in cifre il tasso di interesse «12%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, e riportata la leggenda «12681», relativa al codice di identificazione del prestito; piu sotto, vi e uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale e riportata la leggenda «B.T.P. 12% - 20 giugno 1991/1998».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli e stata adottata una doppia colorazione, oltreche colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.0000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000 in viola-rosso.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole é stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni e colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni e cinquecento milioni, e colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da uno e dieci miliardi e stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonche la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1991
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 229

92A0050

DECRETO 7 gennaio 1992.

Determinazione dell'interesse di mora per i mutui fondiari edilizi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1991, n. 175, recante revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche;

Visto, in particolare, l'art. 16, comma 3, della suddetta legge, il quale stabilisce che la misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari viene fissata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto del 16 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1991, con il quale sono stati stabiliti gli interessi di mora da corrispondersi agli istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate;

Attesa l'esigenza di uniformare le misure del tasso di mora fissate per le operazioni di credito agevolato e per le operazioni di credito ordinario;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria, di consentire una sollecita applicazione della misura del ricordato tasso di mora, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Il primo comma dell art. 1 del decreto ministeriale del 16 settembre 1991, citato in premessa, e così sostituito:

«Gli interessi di mora da corrispondersi agli Istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate sono fissati, a decorrere dal 24 settembre 1991, nella misura del tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro per il primo e per il quarto bimestre di ogni anno, maggiorato di quattro punti, per le operazioni di mutuo agevolato e per le operazioni di mutuo ordinario».

Restano ferme le altre disposizioni contenute nel menzionato decreto ministeriale del 16 settembre 1991.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

92A0049

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 11 dicembre 1991.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune de L'Aquila.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che parte del territorio del comune de L Aquila e gia stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi delle leggi sulla tutela del paesaggio con i seguenti decreti ministeriali: decreto ministeriale 7 luglio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 18 luglio 1956 (99 Cannelle-Porta Rivera); decreto ministeriale 4 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 22 febbraio 1966 (S. Apollonia); decreto ministeriale 20 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 5 aprile 1966 (via Zara); decreto ministeriale 8 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 6 aprile 1966 (Collemaggio a Valle); decreto ministeriale 27 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 6 aprile 1966 (Collemaggio-Porta Bazzano); decreto ministeriale 29 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 6 aprile 1966 (tra muro e ferrovia Madonna degli Angeli); decreto ministeriale 3 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 6 aprile 1966 (Roio Pineta); decreto ministeriale 16 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 10 ottobre 1968 (Assergi-Camarda-Paganica); decreto ministeriale 21 giugno 1985, pubblicato nel suppl. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985 (fasce pedemontane);

Considerato che nell'adunanza del 30 aprile 1970 la commissione provinciale per le bellezze naturali proponeva l'inclusione nell'elenco delle località di sottoporre alla tutela paesistica della zona delle colline, nelle immediate vicinanze della citta de L'Aquila e di alcuni tratti nei pressi delle stesse mura urbane;

Considerato che con l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, sono state «ope legis» vincolate alcune categorie di beni ricadenti nel comune de L'Aquila;

Considerato che il territorio aquilano costituisce un *unicum* inscindibile in cui si fondono e si contemperano da un lato gli aspetti piu spontanei e naturali del paesaggio appenninico, dall'altro le opere e le trasformazioni indotte dall'uomo, sedimentate sul territorio sin da epoche remote, in una spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Considerato che in tale ambito territoriale si possono individuare diversi aspetti: i centri abitati di antica formazione, generalmente costituiti di nuclei compatti, formalmente coerenti con la configurazione orografica di contorno, dislocati secondo logiche diverse a seconda dei periodi e delle ragioni di fondazione. Tra essi merita una considerazione speciale il centro antico de L'Aquila, sia per i suoi intrinseci valori formali, sia per la caratteristica, pittoresca disposizione a cavaliere tra le due piane costituenti nell insieme la conca aquilana; a seconda dei punti di vista, l agglomerato urbano entra in rapporto con la corona territoriale circostante privilegiando a volte l'ariosa, rude luminosità delle cime maggiori, a volte l'amena verdeggiante rotondita dell'inseguirsi di valli e colline. Sempre, anche nei centri minori, e gradevole il contrasto di forme e colori tra il costruito, opacizzato dal tempo, ed il verde bruno grigio da cui esso emerge; le aree pianeggianti ed i fondovalle, tradizionalmente caratterizzati da attivita agricole intensive e quindi ripartiti in innumerevoli appezzamenti cromaticamente differenziati, spartiti dalle linee verdeggianti delle essenze frangivento e dai sinuosi percorsi alberati dei corsi d'acqua elementi naturali questi quasi integralmente definiti dal lavoro e dalla volonta dell'uomo. Altra presenza tradizionale in questo ambiente è quella dei percorsi: tratturi, grandi vie di comunicazione, strade locali o interpoderali vi hanno stabilizzato nel tempo i loro principali tracciati, sino a configurarsi nell'attuale rete stradale; le zone collinari, pedemontane e d'altopiano, che nel particolare contesto paesaggistico assumono il ruolo di tratto d'unione tra le zone piu propriamente montane, con catene quali il Gran Sasso, il Velino, e le zone vallive ad alta antropizzazione. Tali fasce costituiscono con le soprastanti vette e le sottostanti piane, una inscindibile unita paesaggistica ben caratterizzata dalle emergenze montane che racchiudono gli ampi spazi collinari e vallivi, modulando in maniera formalmente significativa e quantitativamente progressiva il passaggio dall'ambiente prevalentemente naturale delle alte quote a quello profondamente modificato dal lavoro dell'uomo nella valli e nei centri abitati.

Il paesaggio a tratti si apre in ampie, profonde prospettive, dove forme e colori si stemperano nelle brumose lontananze brillando infine sul profilo dei monti, spesso luminosi di neve. Altrove ripide colline, boschi e praterie chiudono un mondo tutto serrato tra le varie tonalita del verde e della roccia: colori di contrasto restano il cielo e la citta, dietro l'angolo;

Vista la nota n. 34999 del 20 settembre 1990 con la quale la Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici de L'Aquila ha invitato la regione Abruzzo a predisporre ai sensi della legge n. 1497/1939 un provvedimento di estensione dei vincoli gia esistenti, così da tutelare l'intero territorio comunale de L'Aquila, denunciando altresì come in tale comune fossero in atto interventi edilizi pregiudizievoli per il paesaggio;

Considerato che nessun provvedimento e stato adottato dalla regione Abruzzo e constatata, pertanto, l'inerzia dell'ente locale;

Vista la nota n. 39331 del 24 ottobre 1990 con la quale la suddetta Soprintendenza ha formulato ai sensi della legge n. 1497/1939 una proposta per sottoporre a provvedimento di vincolo le parti del territorio comunale de L'Aquila non ancora assoggettate a tutela;

Vista la documentazione relativa trasmessa dal medesimo ufficio periferico con nota n. 41492 del 7 novembre 1990 e con la nota n. 003701 del 26 gennaio 1991;

Viste le risultanze del sopralluogo effettuato da personale tecnico di questo Ministero in data 26, 27, 28, 29 gennaio 1991;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nelle sedute dell'11 e 12 settembre 1991 in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici de L'Aquila nelle note suindicate;

Considerato che l'ambito teritoriale del comune de L'Aquila così delimitato: partendo dal km 10,200 della strada statale n. 80 in località il Cermone quota fissa 882 sul confine comunale L'Aquila-Pizzoli, si risale il confine comunale fino ad incrociare la statale n. 80 al km 18,000 (a nord di Arischia); da qui lungo la strada statale n. 80 fino al km 15, da lì in linea retta ragginge quota 892 in localita Lacci Lunghi (sud-est di Arischia), prende poi la vicina isometrica 900 per scendere con questa fino a Colle Dritto da Colle Dritto verso Monte Pettino per arrivare poi, in linea retta, in localita Campitelli, a quota 952 sulla provinciale per Collebrincioni. Si segue poi la provinciale fino a localita Chiesavecchia (a nord di Collebrincioni) da dove si segue l'isometrica 1100 fino a localita Collelungo, a nord-est del centro abitato di Aragno, da lì lungo la mulattiera che da suddetta localita porta al luogo denominato Lo Stretto (920) a sud di Aragno, per prendere poi la vicina isometrica 990 per seguirla fino alla località Ara della Macchia; si misurano a partire da questo punto in direzione Camarda-Paganica 200 ml parallelamente alla strada statale n. 17-*bis* fino a ricollegarsi a quota 662 al km 10 circa della statale della funivia del Gran Sasso (n. 17-*bis*) tra Tempera e Paganica. Detto punto va collegato in linea retta con il punto a quota 663 nel centro abitato di Paganica, indi si unisce detto punto con la località «Serbatoio» a nord del paese e si prosegue tracciando una linea parallelamente alla strada statale n. 17-*bis* alla distanza di ml 200 misurati dal ciglio stradale destro della statale che da Paganica conduce a Camarda e Assergi; si percorrono quindi le localita Stefanelli, Acqua Santa, Vicenne, Coste della Chiusa alla quota fissa 1042. Di quì si sègue l'isometrica 1000 che congiunge detta località (nord-est di Camarda) a località La Chiusa (est di Filetto), per scendere poi lungo la mulattiera che, passante per le localita Ranieri e Schiozzetto, raggiunge il confine comunale sul Colle Quarosa. Segue il confine comunale con Barisciano, poi lungo il limite comunale con Fossa fino alla quota 625, localita I Peschi, di quì si prosegue lungo l'isometrica di quota 625 fino a giungere nei pressi della cava di pietra alla quota fissa 650, di quì si va per via retta fino alla quota fissa 637 limite comunale con Ocre. Si segue il confine comunale con Ocre e Fossa fino a quota 900, localita Cordone; dal confine con Ocre si segue l'isometrica di quota 900 fino ad incontrare la mulattiera che da Pianola conduce alla solagna di Bagno, seguendo la mulattiera sino a quota 800; si prosegue la suddetta isometrica quota 800 fino ad incontrare la mulattiera che da Pianola va alla località Coppi; si risale la mulattiera fino a quota 900, si segue l'isometrica 900, in località La Costa, si raggiunge la quota fissa 880, di quì si segue la mulattiera che da Poggio di Roio conduce a Fonte Cerasitto fino alla localita Fosso Araito dove si incontra l'isometrica di quota 900, si segue la stessa, si raggiunge la mulattiera che da Roio Piano va alla crocetta di Valle Maggiore, si risale la mulattiera fino al confine con Lucoli. Di quì lungo il confine comunale con Lucoli, Tornimparte, Scoppito fino ad incrociare la curva isometrica 1000 in località Portella (1003) a nord di Scoppito; segue l'isometrica 1000 contornando i centri abitati di Menzano e Casaline, passa per la localita chiamata Conche e, fiancheggiando il confine con il comune di Barete si ricongiunge con questo nei pressi dell'intersezione tra i confini dei comuni di Barete, Cagnano Amiterno e L'Aquila. Segue il confine comunale con Barete, fino a quota fissa 1098, confine comunale L'Aquila-Pizzoli-Barete, di quì la linea retta congiungente la chiesa di S. Rocco sulla strada provinciale, poi segue la quota isometrica 800 a monte della provinciale fino ad incrociare il limite comunale con Pizzoli in localita Venarelle, segue il confine comunale con Pizzoli fino al casale Giorgio, da dove prende la carrareccia fino al bivio con le due chiese, da lì riprende la strada statale del Gran Sasso d'Italia, fino alla quota 685 a nord di S. Vittorino, poi la retta che congiunge alla quota fissa 682 (curva del Cermone) al confine comunale con Pizzoli, punto di partenza, possiede le valenze ambientali e paesaggistiche già evidenziate;

Considerato che lo sviluppo urbanistico-edilizio in corso sta alterando in maniera profonda e diffusa molti dei caratteri paesaggistici tradizionali esistenti rendendo quindi necessaria l'adozione di provvedimenti cautelari atti a garantire la conservazione di quei particolari aspetti che configurano le ragioni di notevole interesse pubblico;

Considerata pertanto la necessità di sottoporre ad una tutela unitaria un ambito paesistico con caratteri di omogeneità, solo parzialmente vincolato;

Decreta:

Ad integrazione dei suindicati decreti ministeriali le aree esistenti nel comune de L'Aquila, delimitate nella perimetrazione sopradescritta, sono dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sono pertanto sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici de L'Aquila provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune de L'Aquila e che altra copia con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del suddetto comune.

Roma, 11 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* ASTORI

92A0020

DECRETO 12 dicembre 1991.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area compresa tra il fosso dell'Acqua Traversa e via Camilluccia nel comune di Roma.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1977, n. 616;

Considerato che con decreto ministeriale 22 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985 la zona dell'Insugherata sita nel territorio del comune di Roma, è stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della sopracitata legge n. 1497/1939, e con decreto ministeriale 24 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 26 maggio 1986, la zona denominata «Parco di Veio», sita nel comune di Roma, è stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della sopracitata legge n. 1497/1939;

Considerato che con decreto ministeriale 7 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 1991 l'area adiacente il fosso dell'Acqua Traversa a nord della Valle dell'Insugherata sita nel comune di Roma è stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della sopracitata legge n. 1497/1939;

Considerato che la perimetrazione così come dal predetto decreto ministeriale 7 ottobre 1991 aveva determinato l'esclusione dell'area compresa tra il «fosso dell'Acqua Traversa» e la via Camilluccia, entro la quale giacciono i fossi «della Rimessola» e «dei Frati»;

Vista la nota n. 2495 dell'11 luglio 1991 con la quale la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma ha formulato una proposta di vincolo per tale area;

Vista la documentazione fotografica trasmessa dal medesimo ufficio periferico con la nota n. 3272 dell'8 agosto 1991;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nelle sedute dell'8 e 9 ottobre 1991 in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma nelle note suindicate;

Considerato che l'area sita nel comune di Roma così delimitata dal punto di estremo sud, rappresentato dal piazzale delle Medaglie d'Oro in direzione antioraria — sud, est, nord, ovest e sud — il primo tratto del confine è rappresentato dalla via Trionfale che si estende fino a via Decia Filipponi da qui segue il tratto di via della Camilluccia, dal suo inizio fino a piazza Igea, costeggia Villa Tre Colli e prosegue con la via della Camilluccia fino a piazza dei Giuochi Delfici; da questo punto segue un piccolo tratto della via Cassia, fino all'incrocio di via Cortina d'Ampezzo; in questo punto il confine interseca il «fosso dell'Acqua Traversa» e lo segue fino al fiume Tevere intersecando via dei Banchi, via Cassia Nuova, via Maffeo Pantaleoni, via Flaminia Nuova, via Canino, via Poggio Martino, via Flaminia Vecchia e via Passagno, alla cui altezza, il fosso dell'Acqua Traversa unendosi con il fosso della Crescenza forma un piccolo affluente che si getta nel fiume Tevere, sito a poche centinaia di metri. Il punto d'incontro con il fiume Tevere rappresenta il margine più est del terreno descritto. Da qui il confine risale il fosso della Crescenza in direzione est-nord che incrocia via Flaminia Vecchia, via Flaminia Nuova e le due imboccature, prima la sud e poi la nord, di via del Casale della Crescenza, da questo punto il fosso della Crescenza prende il nome di «fosso del Fontaniletto» e il confine prosegue in direzione nord fino a via di Grottarossa, estremo punto nord del comprensorio. In questo frangente il confine scorre appaiato in direzione nord-ovest con il vincolo dell'Insugherata e termina nel punto in cui via dell'Insugherata incontrerebbe la prosecuzione naturale di via Augusto Conti (incrocio in cui sussiste la nascita del fosso dell'Insugherata); il confine quindi, seguendo via Agusto Conti fino all'incrocio con via della Rimessola, risale seguendo via delle Benedettine e via di Casal S. Michele alla cui fine incontra il fosso di Valle della Rimessola. Da qui seguendo di nuovo via di S. Michele e via delle Benedettine il confine passa lungo il margine nord-ovest di via E. Latino rasentando il suo punto terminale e toccando il margine finale di via V. Piazzi e di via E. Fusco, segue il margine est di via F. Filelfo ed il tratto terminale di via Antonio Parato. Da questo punto si definisce, attraverso i nomi ed i margini delle strade, un piccolo territorio che include le origini del fosso di Valle Rimessola: i margini sud di via Parato; est, sud e ovest di

via Pietro Paolo Vergerio fino all'incrocio con via Parravicini; il margine est di via Angelo Fava dall'incrocio a nord con via Pedersoli fino all'incrocio sud con via T. Silvestri; il margine nord-est di via T. Silvestri da via Fava a via Allievo segue tutto il tratto terminale di via Allievo e continuando attraverso tutta la sua estensione nel suo margine sud-est, cioé dal suo tratto terminale all'incrocio con via De Gubernatis; il margine nord-est di via De Gubernatis fino a via Dazzi segue i margini sia est che ovest di via Dazzi, continua attraverso il tratto terminale di via De Gubernatis fino all'incrocio di via G. Taverna, della quale segue i confini del tratto terminale e tutto il suo margine sud-est fino alla via Trionfale; segue un piccolo tratto di via Trionfale fino alla via della Tenuta di S. Agata; continua determinando tutti i margini della via della Tenuta di S. Agata per tornare sulla via Trionfale (termine della descrizione del territorio della Valle Rimessola). Dalla via Trionfale in direzione est-sud si ritorna a piazzale delle Medaglie d'Oro, riveste valore ambientale e paesisitico poiché è compresa tra le propaggini di un bosco costituito da querce e sugheri che, continuando armoniosamente quello dell'Insugherata degrada verso il «fosso dell'Acqua Traversa» trasformandosi in una macchia boschiva, estesa fino al «fosso dei Frati» in un insieme vegetazionale tipico del Lazio centro-settentrionale nel quale sono ancora presenti punti di vista panoramici che caratterizzavano l'antica area agreste;

Constatata l'esigenza di integrazione ed estensione dei vincoli già esistenti, al fine di conservare la continuità del paesaggio;

Considerato che lo sviluppo edilizio previsto dalla normativa urbanistica vigente potrebbe modificare negativamente l'intero sistema idromorfologico e vegetazionale, sconvolgendo altresì l'equilibrio visivo già precario e rilevata quindi l'opportunità di sottoporre l'area in questione ad un idoneo provvedimento di tutela;

Decreta:

L'area sita nel comune di Roma così come sopra perimetrata e dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82 ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza ai beni ambientali e architettonici di Roma provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune stesso.

Roma, 12 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* ASTORI

92A0021

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 luglio 1991.

Modificazioni al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto in particolare il terzo comma dell'art. 2 della predetta legge che tra l'altro demanda al CIPE l'approvazione del programma di interventi suddiviso per regioni e province autonome, con l'indicazione della localizzazione e del dimensionamento delle strutture da realizzare;

Vista la deliberazione del CIPE in data 3 agosto 1990 con la quale è stata approvato il programma anzidetto;

Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, in data 14 dicembre 1990, con il quale, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della predetta legge n. 135/1990, si è reso esecutivo il piano di interventi anzidetto;

Vista la proposta del Ministro della sanità al CIPE in data 1° febbraio 1991 (rettificata con nota del 3 maggio 1991), concernente alcune variazioni da apportare, su richiesta delle regioni interessate, alle localizzazioni delle strutture indicate nel programma medesimo, nel limite complessivo dei posti letto già definiti;

Considerato che il diverso evolversi della malattia nell'ambito regionale rende necessaria una costante valutazione dei relativi bisogni con conseguente necessità di adeguare il programma già approvato alle mutate esigenze, sempre restando nel limite complessivo dei posti letto già definiti;

Vista la deliberazione del CIPE in data 30 luglio 1991, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, proposte dal Ministro della sanità;

Decreta:

Sono rese esecutive le modificazioni al programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS — approvate dal CIPE nella seduta del 30 luglio 1991 — relative alle localizzazioni delle strutture indicate nel programma medesimo, afferenti le regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lazio e Calabria, nei limiti dei posti letto già definiti.

Le modificazioni anzidette sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, 31 luglio 1991

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIRINO POMICINO

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1991
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 354

ALLEGATO 1

TOTALE NAZIONALE

SCHEDA N° 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

REGIONI	Reparti malattie infettive			Altri reparti			TOTALE
	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	
PIEMONTE	76	397	117	6			596
VAL D'AOSTA			3				3
LOMBARDIA	385	642	233	70			1330
PROV.A.BOLZANO	35	8	10				53
PROV.A.TRENTO	47	2	9				58
VENETO	274	140	86	70		14	584
FRIULI V.GIULIA		41	15		15		71
LIGURIA	101	79	52				232
EMILIA ROMAGNA	269	113	95				477
TOSCANA	96	265	79				440
UMBRIA	11	63	20				94
MARCHE	61	31	23	1		1	117
LAZIO	177	379	133		15	4	708
ABRUZZO	68	20	22				110
MOLISE		9	3				12
CAMPANIA	281	234	127	20		5	667
PUGLIA	50	164	99	12		3	328
BASILICATA	40		10				50
CALABRIA	112	96	52	5			265
SICILIA	240	170	103				513
SARDEGNA	10	133	33	27		6	209
TOTALE	2333	2986	1324	211	30	33	6917

REGIONE FRIULI

SCHEDA N° 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

U.S.L. CLINICHE E ISTITUTI UNIV.	Reparti malattie infettive				Altri reparti				
	Nome Ospedale	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	Nome Ospedale	Tipo di reparto	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital
USL 1 *	MAGGIORE		12	3					
USL 7 *	S.M.MISER.		29	12					
					C.R.O.	ONCOLOG.		15	
TOTALE			41	15				15	

Indicare con (*) le eventuali opere in corso di realizzazione

REGIONE LIGURIA

SCHEDA N° 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

U.S.L. CLINICHE E ISTITUTI UNIV.	Reparti malattie infettive				Altri reparti				
	Nome Ospedale	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	Nome Ospedale	Tipo di reparto	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital
USL 2		15	10	6					
USL 7		13	12	6					
USL 13+UNIV.		30	44	18					
USL 19		*	6	6					
GALLIERA		*	7	6					
GASLINI		43		10					
TOTALE		101	79	52					

Indicare con (*) le eventuali opere in corso di realizzazione

* Nella usl 19 e nell'ospedale Galliera sono stati già ristrutturati rispettivamente P.L. 19 e 18 facendo ricorso alle risorse ordinarie del Conto Capitale

REGIONE LAZIO

SCHEDA N° 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

U.S.L. CLINICHE E ISTITUTI UNIV.	Reparti malattie infettive				Altri reparti				
	Nome Ospedale	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	Nome Ospedale	Tipo di reparto	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital
RM 10 *	SPALLANZANI		272	68					
UNIV.SAPIENZA	P.UMBERTO I	66		11					
RM 3	PIETRALATA		48	12					
LT 3	OSP.LATINA	29		7					
FR 4	OSP.FROSINONE	44		11					
VT 3 *	OSP.NUOVA SEDE		27	6					
RI 1	OSP.RIETI	22		6					
LT 6 **	OSP.FORMIA	16		4					
UNIV.SAPIENZA					POLICLINICO	IMMUNOL.CLIN.		15	4
UNIVIVERSITA'	TOR VERGATA		32	8					
TOTALE		177	379	133				15	4

Indicare con (*) le eventuali opere in corso di realizzazione

** trattasi di un intervento di sopraelevazione di un padiglione

N.B. POLICLINICO GEMELLI: ristrutturazioni in corso con fondi propri, occorrono finanziamenti per attrezzature, arredamenti, sistema informativo per reparto degenze

REGIONE CALABRIA

SCHEDA N° 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

U.S.L. CLINICHE E ISTITUTI UNIV.	Reparti malattie infettive				Altri reparti				
	Nome Ospedale	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	Nome Ospedale	Tipo di reparto	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital
USL 18	PUGLIESE	32		8					
USL 9	ANNUNZIATA		32	8					
USL 31	OO.RR. *	32		8					
USL 16	S.GIOVANNI		32	8					
USL 17	OSP.CIVILE		32	8					
USL 22	IAZZOLINO	32		8					
UNIVERS.		16		4					
USL 18					PUGLIESE	RIANIM.	1		
USL 18					PUGLIESE	OSTETR.	1		
USL 18					PUGLIESE	NEONAT.	1		
USL 9					ANNUNZIATA	RIANIM.	1		
USL 31					OO.RR.	RIANIM.	1		
TOTALE		112	96	52			5		

Indicare con (*) le eventuali opere in corso di realizzazione

92A0053

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 dicembre 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di S. Agata Feltria in provincia di Pesaro. (Ordinanza n. 2195/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 1° agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Vista la nota del 3 luglio 1991, n. 3260 del sindaco del comune di S. Agata Feltria, con la quale si richiedonò interventi diretti all'eliminazione delle situazioni calamitose presenti sul territorio comunale;

Vista la nota del 2 agosto 1991, n. 2986 dell'assessore alla protezione civile della regione Marche, con la quale si richiede la somma di L. 1.800.000.000 per gli interventi di eliminazione dei dissesti nelle località Pereto, Palazzo e Tramonto nel comune di S. Agata Feltria;

Visto il verbale di soppralluogo redatto in data 26 marzo 1991 dal rappresentante del gruppo per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche nel quale si descrivono le situazioni di pericolo incombente nelle località Pereto, Palazzo e Tramonto;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire un immediato intervento teso al parziale completamento delle opere già eseguite al fine di ridurre i più impellenti pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi finalizzati alla rimozione del pericolo determinato dalle condizioni di instabilità del suolo nelle località Pereto, Palazzo e Tramonto nel comune di S. Agata Feltria, è assegnata, al comune di S. Agata Feltria, la somma di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulla residua disponibilità art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di S. Agata Feltria, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13-*bis* della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di S. Agata Feltria può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

92A0043

ORDINANZA 23 dicembre 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Sorano in provincia di Grosseto. (Ordinanza n. 2196/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo, effettuato il 12 giugno 1989 da parte del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, nel quale si rileva una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità nel centro abitato del comune di Sorano;

Vista la nota n. 8212 datata 12 novembre 1991 con la quale il comune di Sorano rappresenta la necessità di urgenti interventi tesi alla salvaguardia del centro storico di Sorano quantificando in L. 2.000.000.000 il costo di risanamento dell'area;

Ravvisata la necessità, in considerazione dei limitati fondi disponibili, di consentire, con urgenza, un primo immediato intervento sul movimento franoso su citato, teso alla eliminazione del più incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa, il comune di Sorano è autorizzato all'esecuzione delle attività e delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico interessante la zona del centro storico dell'abitato.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è posta a disposizione del comune di Sorano la somma di L. 1.000.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Sorano, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13-*bis* della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di Sorano può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante nell'ambito della somma posta a disposizione per l'intervento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

92A0044

ORDINANZA 23 dicembre 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Trani in provincia di Bari. (Ordinanza n. 2197/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo, effettuato il 2 aprile 1991 da parte del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, nel quale si rileva una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità causato da un movimento franoso che interessa l'ex convento Agostiniane e l'adiacente centro dell'abitato nel comune di Trani;

Vista la nota n. 24207 datata 3 settembre 1991 del comune di Trani con la quale si trasmette un progetto generale di risanamento pari a L. 3.200.000.000 comprendente anche interventi di restauro non compatibili con le finalità della legge 27 marzo 1987, n. 120;

Ravvisata comunque la necessità, di aderire a tale richiesta, per il solo consolidamento statico dell'ex convento Agostiniane, al fine di eliminare lo stato di pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa, il comune di Trani è autorizzato all'esecuzione delle attività e delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico interessante la zona del centro abitato e l'ex convento Agostiniane.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è posta a disposizione del comune di Trani la somma di L. 1.500.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Trani, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13-*bis* della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di Trani può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante nell'ambito della somma posta a disposizione per l'intervento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

92A0045

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
125 AR	F.A.Ar S.n.c. di Cini M. & C.	Arezzo
764 AR	Arcobaleno di De Crescenzo Luciana	Arezzo
9 BG	Gioielleria Santo Spirito di Plebani G.	Bergamo
354 FI	Eurosport S.n.c. di Bonechi B. & C.	Scandicci
976 FI	Gatrizzi Adriano	Scandicci
994 FI	Le arti orafe di Anna Ballatti & C.	Firenze
1005 FI	K.T. Studio S.d.f. di A.L. Innamorati	Firenze
1069 FI	Ar.Pa. Artigiana pannelli di Bacci Ezio	Firenze
107 MC	Centrosud	Macerata
8 ME	Stroscio Sebastiano	Messina
213 VA	Priore Domenico	Gallarate
245 VA	Bonicalzi Emanuele	Gallarate
293 VA	Callieri Luca Enzo	Portavaltravaglia
1153 VI	La perla di De Soghe Bertilla	Vicenza
1192 VI	Lorenzini Pia Maria & C.	Trumolo Abbadesse
1266 VI	Donà Gemma	Lugo Vicentino
1277 VI	Z.M.Z di Vedovato A. & C.	Cassola
1361 VI	Pietra di luna gioielli di Barban A.	Vicenza
1438 VI	Aronne Giovanni	Quinto Vicentino
1341 VI	Sprinrings S.r.l.	Mussolente
1504 VI	Novella Emilio	Valdagno
1527 VI	Nuova Iridor di Bertin U. & C.	Pove del Grappa
1581 VI	SAVE S.r.l.	Vicenza

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
143 VA	Bertinotti Giuseppe (decaduta dal marzo 1981)	Gallarate	1
170 VA	Gorzalini Giorgio	Gallarate	1
228 VA	Gorzalini Elena Rita	Gallarate	2
291 VA	Mussi Augusto	Casale Litta	4

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
357 Roma	Pizzarri Marcello	Roma
504 Roma	Le Chicchere S.r.l.	Roma
206 VA	Dellotti Bruno	Busto Arsizio
266 VA	Veronese Erminio	Cassano Magnago

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito i relativi punzoni, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
84 FI	S.n.c. Figli di V. Franconeri	Firenze	6
379 FI	G.B.G. di Giacomelli, B.,G.	Firenze	1
203 VA	Bagatti Marcello	Busto Arsizio	2
237 VA	Federici di Federici A. & C.	Cardano	8
242 VA	Puricelli Mario Eredi	Samarate	1
259 VA	Zanoli Mario	Gallarate	4
1322 VI	A.G.S. Jewellery S.r.l.	Vicenza	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Oro Vivaro S.p.a., con sede in Duevìlle, già assegnataria del marchio «1324 VI», ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso, in quanto fallita.

Il curatore fallimentare sig. Mario Verfiali ha dichiarato, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'impossibilità di reperire i dodici punzoni in carico alla ditta medesima e conseguentemente l'impossibilità della loro restituzione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni irreperibili a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 13 dicembre 1991, è stato riattribuito il marchio di identificazione «100 UD» alla ditta Bottega Orafa, con sede in Fagagna, via Lovaria n. 5, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del regolamento predetto.

92A0046

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di economia e commercio:

economia e finanza delle imprese di assicurazione.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze politiche:

lingua francese.

Facoltà di economia e commercio:

lingua inglese triennale.

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura francese;
storia della musica.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di agraria:

zoologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A0066

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 dicembre 1991

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 18 dicembre 1991 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 31 dicembre 1991, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 31 marzo 1992 è di L. 96,79, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 30 giugno 1992 è di L. 93,91 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 dicembre 1992 è di L. 88,55, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

92A0077

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Udine 18 maggio 1991 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1991)

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 20, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove sono riportate le modifiche all'art. 30 dello statuto dell'Università di Udine, apportate con il predetto decreto, dove è scritto: «Laurea in scienze e *tecnologia* alimentari», si legga: «Laurea in scienze e *tecnologie* alimentari».

Alla pag. 21, prima colonna, della già citata *Gazzetta Ufficiale*, dopo il punto 16) della lettera *f)*, dove è scritto: «Ogni insegnamento opzionale, a giudizio della facoltà, nel manifesto *portà* avere ...», si legga: «Ogni insegnamento opzionale, a giudizio della facoltà, nel manifesto *potrà* avere ...».

92A0024

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- *annuale*	L. 330.000
	- semestrale	L. 180.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 635.000
	- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 0 6 0 9 2 *

L. 1.200